

L'Italia e gli altri Paesi. Manca uniformità sulle regole della tassazione

La «guerra» sulle imposte frena i lasciti

■ Esistono molte difficoltà per il soggetto italiano o estero che voglia pianificare correttamente una donazione o un lascito in eredità a una Onlus italiana o a un equivalente ente estero. La tassazione delle successioni e donazioni internazionali è infatti un vero e proprio rompicapo.

Nonostante il regolamento Ue 650/2012 sia un passo avanti verso l'uniformità del trattamento delle successioni transfrontaliere in Europa, per quanto riguarda l'imposta siamo ancora ben lontani da un quadro definito che consenta di determinare quali imposte sulle successioni e donazioni devono essere pagate e in quale Stato. Lo stesso portale europeo della giustizia *e-justice* afferma che «il campo di applicazione del regolamento non si estende alle questioni in materia di imposte di successione».

Lo status legale del donatore

In primo luogo deve essere definito lo status legale del donatore o testatore e la legge applicabile alla successione o donazione. Bisogna infatti considerare preliminarmente la cittadinanza e la residenza, i rapporti che si hanno con familiari, proprietà immobiliari, banche, aziende e società negli Stati interessati dalla donazione o dal lascito ereditario.

Si noti che la cittadinanza e la residenza nei vari momenti della nascita, della donazione o del testamento, nonché del decesso, possono essere più di una e non coincidere. Da qui nasce il conflitto tra gli Stati che cercano di attrarre a sé più attività tassabili possibili.

In secondo luogo va valutata la trasferibilità di beni e diritti a seconda di dove si trovino. In Italia è il compito classico del notaio, che ne accerta la fattibilità e ne cura le necessarie formalità.

In terzo luogo occorre definire il carico fiscale della donazione o del lascito che ci si accinge a fare.

Il rompicapo

Qui inizia il rompicapo, perché gli Stati non intendono rinuncia-

re alla riscossione delle imposte sulle successioni e donazioni relative alle attività immobiliari e mobiliari possedute entro i loro confini. Si tratta di un atteggiamento comprensibile, dato che gli Stati europei applicano a successioni e donazioni aliquote medie vicine al 40 per cento. Il rischio per il donatore è quello di pagare l'imposta in due Stati concorrenti. In alcuni casi è possibile utilizzare il credito d'imposta per le imposte di successione e donazione.

Normalmente il credito per l'imposta pagata all'estero è in proporzione al valore delle attività estere rispetto a quelle totali.

Bisogna tuttavia considerare le variabili insite nei sistemi nazionali di tassazione, che costituiscono il vero rompicapo:

- le aliquote variano da Stato a Stato. Purtroppo anche col credito d'imposta il contribuente subisce la massima tassazione tra gli Stati concorrenti, perché l'imposta pagata all'estero ed eccedente l'aliquota domestica non è mai detraibile;

- i valori da indicare nella dichiarazione di successione o donazione potrebbero essere molto diversi a seconda del criterio utilizzato dagli Stati concorrenti. Il valore imponibile varia di conseguenza: per gli immobili, ad esempio, il valore di mercato è molto diverso dal valore catastale;

- le franchigie, le esenzioni di imposta e gli oneri deducibili che variano da Stato a Stato completano il rompicapo del calcolo delle imposte sulle successioni e donazioni internazionali, rendendo molto difficile determinare quale sarà il carico fiscale sulla donazione o sul lascito.

Nel caso delle Onlus italiane va sottolineato che vi è comunque un indubbio vantaggio: sia per le successioni che per le donazioni in loro favore, le stesse possono beneficiare dall'esenzione dalle imposte in Italia, anche se il disponente è un soggetto residente all'estero.

4 RETTA DEDUZIONE RISERVATA

